

Una importante pronuncia del Garante Privacy nei rapporti fra agente e mandante

La casella di posta elettronica aziendale dell'agente di commercio

L'agente ha diritto ad ottenere copia dei dati personali contenuti nella sua casella mail aziendale

Da anni, ormai, il mezzo di comunicazione più utilizzato, anche nell'ambito dei rapporti commerciali, è la posta elettronica, che ha di fatto sostituito totalmente i precedenti mezzi quali i fax o, in epoca ancor più remota, la posta ordinaria. Tale evoluzione ha pienamente coinvolto l'agente di commercio che nel corso dello svolgimento giornaliero della propria attività si avvale prevalentemente di tale mezzo per formalizzare, al cliente e/o alla mandante, le offerte, piuttosto che rendiconti o inviare informazioni sullo stato degli ordini, senza poi tralasciare che, nella gran parte dei casi, la mail viene utilizzata anche per uso non lavorativo. Ora, se la casella di posta elettronica appartiene all'agente è di tutta evidenza come difficilmente possano porsi problemi relativamente alla protezione del contenuto della corrispondenza elettronica ed all'inesistenza del diritto all'accesso alla medesima da parte di terzi; viceversa laddove la casella di posta elettronica appartenga ad un dominio di riferimento della mandante, è assai probabile che, alla cessazione del mandato ...

segue a pag. 2

In questo numero

- La casella di posta elettronica aziendale dell'agente di commercio.
- Le previsioni dell'articolo 1751 c.c. in relazione all'età dell'agente
- Iscrizione e contribuzione degli agenti operanti all'estero
- Forfettari: modalità corrette per indicare in fattura il bollo
- Rubrica Previdenziale
- L'esperto risponde

Iscrizione e contribuzione degli agenti operanti all'estero

L'articolo 2 del Regolamento Enasarco, recante titolo "Obbligo d'iscrizione", recita al primo comma che "Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti ... che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. L'obbligo di iscrizione riguarda sia gli agenti operanti individualmente sia quelli operanti in forma societaria o comunque associata, qualunque sia la configurazione giuridica assunta."

Al secondo comma stabilisce inoltre che "Resta ferma l'applicazione delle norme dell'Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale." ...

segue a pag. 5

Forfettari: modalità corrette per indicare in fattura il bollo

Dal 1° gennaio 2024 tutti gli agenti e rappresentanti di commercio che applicano il regime forfettario devono emettere fattura elettronica, senza nessuna esclusione reddituale, applicando in fattura, ove le provvigioni superano 77,47 euro, l'imposta di bollo di 2 euro in modo virtuale e regolandola alle scadenze trimestrali tramite modello F24 o addebitandola sul conto corrente.

Con la risposta a interpello n. 428/2022, l'Agenzia delle Entrate aveva reso nota la sua posizione interpretativa relativamente alle modalità di addebito in fattura ...

segue a pag. 6

FATTURE
PROVVIGIONALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?

**SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO**



INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI

Emetti le tue
Fatture Provvigionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito



soluzione agenti

la **FORZA**
di un **SOFTWARE**
per **AGENTI**

USA LA FORZA ➔

La casella di posta elettronica aziendale dell'agente di commercio

L'agente ha diritto ad ottenere copia dei dati personali contenuti nella sua casella mail aziendale

di **Antonio Trotti**

— Avvocato del Foro di Milano — Coordinatore legale
Federagenti Lombardia —

Da anni, ormai, il mezzo di comunicazione più utilizzato, anche nell'ambito dei rapporti commerciali, è la posta elettronica, che ha di fatto sostituito totalmente i precedenti mezzi quali i fax o, in epoca ancor più remota, la posta ordinaria. Tale evoluzione ha pienamente coinvolto l'agente di commercio che nel corso dello svolgimento giornaliero della propria attività si avvale prevalentemente di tale mezzo per formalizzare, al cliente e/o alla mandante, le offerte, piuttosto che rendiconti o inviare informazioni sullo stato degli ordini, senza poi tralasciare che, nella gran parte dei casi, la mail viene utilizzata anche per uso non lavorativo. Ora, se la casella di posta elettronica appartiene all'agente è di tutta evidenza come difficilmente possano porsi problemi relativamente alla protezione del contenuto della corrispondenza elettronica ed all'inesistenza del diritto all'accesso alla medesima da parte di terzi; viceversa laddove la casella di posta elettronica appartenga ad un dominio di riferimento della mandante, è assai probabile che, alla cessazione del mandato si prospettino contrasti e contestazioni in relazione ai diritti spettanti all'agente che spesso all'atto del recesso si vede, senza preavviso alcuno, impedito l'accesso alla casella mail sino ad allora utilizzata. La ragione spesso addotta dalla mandante a supporto di tale azione è che si tratterebbe di una casella appartenente all'azienda e concessa in uso temporaneo all'agente, il quale, una volta cessato per qualsivoglia motivo il rapporto, nulla può pretendere, tantomeno in relazione ad eventuali messaggi personali nella medesima contenuti in quanto comunque estranei all'oggetto del rapporto, con le conseguenti difficoltà, da parte dell'agente, di poter disporre dei dati che spesso sono di fondamentale importanza per poter ottenere la realizzazione dei propri diritti: si pensi alle offerte inviate via mail ai clienti, agli e/c ricevuti piuttosto che ad altre comunicazioni decisive in tema di riconoscimento delle provvigioni e/o delle indennità e che costringerebbero l'agente, in caso di contesa giudiziale, a ricorrere alle rischiose e imprevedibili prove testimoniali o ordini di esibizione documentale, spesso respinte.

Una importante pronuncia in tema, emessa dal Garante per la protezione dei dati personali (GDPR), su ricorso di un agente che si era visto negare dalla mandante l'accesso al contenuto della casella di posta elettronica dell'azienda dal medesimo utilizzata nel corso del rapporto, ha tuttavia stabilito che quest'ultimo, in qualità di interessato, sulla scorta del disposto dell'art. 15 par. 1 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), "ha comunque diritto di ottenere l'accesso ai dati personali nonché informazioni specifiche

sul trattamento effettuato" e che il titolare del trattamento (ossia l'Azienda) deve fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento (V. art. 15 cit. par. 3) a pena, in caso di violazione, di sanzione amministrativa pecuniaria (art. 83 par. 5 lett. b) del GDPR). La mandante, sulla scorta di quanto precede, è stata pertanto invitata dall'Autorità a fornire un riscontro in relazione: a) alle specifiche modalità con le quali è stato disattivato l'account di posta elettronica assegnata all'agente nel corso del rapporto; b) alla conservazione o meno, allo stato, dei dati contenuti nel detto account e l'indicazione dei soggetti autorizzati ad accedere al medesimo account, specificando le finalità di accesso; c) alle modalità con le quali la mandante intende conformarsi a quanto previsto dall'art. 15 di cui sopra.

In sintesi, dunque, tale importante pronuncia sancisce il pieno diritto dell'agente ad ottenere copia dei dati personali (tali intendendosi quelli che riguardano l'agente) e che ai detti dati possono accedere comunque solo soggetti autorizzati anche in relazione alle finalità di accesso. La mandante (una Banca) a fronte di detta decisione ha dunque proceduto all'immediato rilascio di copia integrale del contenuto della casella di posta elettronica.

Al di là di quanto precede occorre segnalare come, tuttavia, già contestualmente alla cessazione del rapporto le mandanti talvolta (anzi spesso) procedono ad un immediato esame della documentazione e dei messaggi contenuti nella casella postale per trarne le conseguenti utilità (lecite o, come tra poco vedremo, illecite) piuttosto che a cancellarne il contenuto, con la conseguenza che anche l'esito positivo del ricorso al Garante o ad altra autorità potrebbe non sortir alcun effetto pratico a favore dell'agente se non una mera affermazione di principio. Buona norma, dunque, almeno nell'imminenza della cessazione del rapporto, sarebbe quella di fare copia del contenuto della casella di posta elettronica al fine di evitare il rischio di non trovare poi più nulla.

Sempre in tema, con una pronuncia recentissima, il Garante ha sanzionato una Azienda che, in qualità di titolare del trattamento dei dati, utilizzava una procedura di back up automatica e sistematica dei dati contenuti nella casella di posta elettronica di dipendenti e collaboratori, tra cui gli agenti, per un periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto, senza aver previamente informato i dipendenti e collaboratori di tale utilizzo e conservazione dei dati (*retention*) e senza fornire le specifiche ragioni di accesso in ragione delle quali la medesima Azienda potesse attingere alle medesime.

In particolare dopo aver premesso che, in tema di rispetto della normativa sulla privacy (GDPR) non vi è differenza alcuna — avuto riguardo alla

tutela dei loro dati — tra dipendenti e collaboratori aziendali parsubordinati (agenti) o autonomi, il Garante ha evidenziato come il regolamento aziendale e la relativa informativa resa ai detti soggetti debba in ogni caso rispettare i principi sanciti dal detto regolamento, cosicché in ogni caso non sarebbe ipotizzabile una regolamentazione interna in deroga alle tutele generali, ed in particolare all'art. 5 del GDPR che impone l'adozione di misure proporzionate, adeguate e giustificate, in base alle finalità del trattamento.

Ulteriore e interessante profilo emerso nella detta pronuncia è quello della piena illiceità dell'utilizzazione di un software per finalità diverse da quelle di garantire la sicurezza dei sistemi informatici, laddove il medesimo viene invece utilizzato per consentire all'Azienda la verifica del contenuto delle e-mail presenti nell'account del dipendente/collaboratore in quanto tali operazioni, che hanno consentito di ricostruire l'attività dell'agente, risultano in contrasto con i principi di liceità, di minimizzazione dei dati e di limitazione della conservazione dei dati di cui alla detta norma.

Dunque, nell'ambito dei rapporti di lavoro/collaborazione, il titolare può trattare lecitamente i dati personali solo se il trattamento è necessario per la gestione del rapporto stesso oppure se è necessario per adempiere specifici obblighi o compiti posti dalle discipline di settore applicabili e comunque può trattare solo dati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattate e per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Nel caso di specie, addirittura, il Garante ha ravvisato nel trattamento dei dati operato dalla Azienda una attività di controllo sull'attività dei lavoratori in violazione di quanto previsto dall'art. 4 l. 300 del 20.05.70 (norma peraltro richiamata dall'art. 114 Codice Privacy), senza peraltro aver avviato alcuna procedura di garanzia prevista dalla medesima norma.

In conclusione, sia pure con estrema fatica e lentezza (il reclamo è stato presentato nel giugno 2021 e la pronuncia è del luglio 2024), pare che il Garante si sia finalmente orientato ad una severa perimetrazione degli ambiti, delle modalità e dell'utilizzo dei dati trattati dalla Azienda (nel nostro caso anche mandante) relativamente al contenuto della posta elettronica aziendale di un collaboratore. ■



LE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO CONSEGUENTI ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA A INIZIATIVA DELL'AGENTE PER RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI DI PENSIONE

Il tema del riconoscimento delle indennità di fine rapporto per pensionamento dell'agente può sembrare un argomento pacifico, ma in realtà necessita di attenta analisi nel suo concreto realizzarsi e per questo abbiamo deciso di affrontarlo in maniera approfondita in una serie di articoli che a partire da questo numero di dicembre ospiteremo sul nostro notiziario. Buona lettura...

Le previsioni dell'articolo 1751 c.c. in relazione all'età dell'agente

a cura di **Giulio Favini**

— Direttore Responsabile Notiziario Federagenti —

Il tema di riconoscimento delle indennità di fine rapporto, per quanto possibile, si cercherà di fare chiarezza sugli effetti che producono le dimissioni a iniziativa dell'agente di commercio (che opera come ditta individuale) per raggiunti limiti di età e/o pensionamento. Queste su elencate sommarie Condizioni sono previste e racchiuse nelle norme giuridiche in tema di contratto di agenzia (Codice civile e Aec per rappresentanti e agenti di commercio) e risultano importanti in quanto al verificarsi di una di esse l'agente che voglia recedere dal contratto, non si preclude, come succede in altri casi di recesso di sua iniziativa, il diritto a richiedere alla preponente la corresponsione delle indennità di fine rapporto. Naturalmente, le indennità di fine rapporto che ci soffermeremo ad analizzare in questo e nei prossimi articoli sono la cosiddetta indennità europea prevista dall'art. ex 1751 c.c. e quelle previste dagli Aec di categoria: Clientela e Meritocratica (in quest'ultimo caso, rispetto alla Clientela, affinché la stessa venga riconosciuta sono previsti ulteriori presupposti di legge che analizzeremo), mentre non tratteremo del Firr, tranne nel darne un breve accenno quando si commenterà l'art. 1751 codice civile, poiché tale indennità spetta comunque all'agente che intende recedere dal contratto a prescindere se vi siano o meno i presupposti che si stanno argomentando. In qualsiasi caso, per non incorrere in dubbie interpretazioni di legge, così da rischiare di perdere il diritto alle indennità nonostante si abbiano i requisiti per richiederle, si daranno ulteriori utili elementi anche per determinare dal punto di vista normativo e giurisprudenziale l'esatto momento per l'invio, tramite lettera a.r. o a mezzo pec, della comunicazione di recesso alla mandante.

Partiamo quindi analizzando, in questo primo appuntamento, la previsione della norma del codice civile contenuta nell'art. 1751, che contempla le dimissioni dell'agente legate all'età, per poi passare nelle successive occasioni all'analisi di cosa, invece, stabiliscono le norme dell'Aec Commercio, dell'Aec Industria e infine dell'Aec Federagenti, che includono condizioni più ampie rispetto all'art. 1751 c.c. per il riconoscimento al diritto alle indennità per cessazione del mandato per conseguimento di pensione e/o età.

Partiamo dunque dall'esame dell'Indennità per raggiunti limiti di età ex art. 1751 c.c. che testualmente recita: *"All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se corrispondono le seguenti condizioni: ... quando l'agente recede dal contratto... a meno che il recesso sia giustificato da circostanze... quali età... omissis... per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività"*.

L'art. 1751 c.c., nella parte che riguarda il diritto alla corresponsione dell'indennità cd. Europea per "età", a ben vedere non fa alcuno accenno al fatto che l'agente debba anche avere conseguito la pensione, ma diversamente afferma che l'agente cessa di lavorare in quanto *"non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività"*. Infatti, l'art. 1751 c.c. stabilisce come requisito necessario per recedere dal contratto di agenzia e poter richiedere l'indennità di fine rapporto, che l'agente raggiunga una **età** tale sì che non possa più essergli chiesto di continuare a lavorare, ma non anche che egli consegua il diritto a pensione. Ipotizziamo un caso estremo: un agente che svolge tale attività da soli 13 anni compie 74 anni; è evidente che se questa persona non ha altri periodi coperti da contribuzione non raggiunge alcun diritto a pensione, ma è di tutta evidenza che ha comunque raggiunto un'età tale per la quale non gli si può più richiedere di continuare a lavorare. Ovviamente in questa ipotesi l'altra condizione per maturare il diritto a riscuotere l'indennità sarebbe quella di cessare l'attività. Così, a nostro avviso anche non ottenendo il diritto alla pensione Inps o Enasarco per mancanza di requisiti, ben potrebbe il nostro agente richiedere alla mandante il pagamento delle indennità e questa non avrebbe ragione di opporsi alla richiesta.

In ogni caso, la raggiunta "età" del codice civile, che darebbe il diritto agli agenti di cessare di lavorare si può riferire proprio all'età utile per andare in pensione di "vecchiaia", che in Italia è fissata dal legislatore ad almeno 67 anni. Ad avvalorare questa tesi è soggiunta una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav., 15 Giugno 2023, n. 17235) che individua, come già detto, il concetto di raggiunti limiti di età, nell'età indicata dal legislatore per il conseguimento del diritto alla pensione di "vecchiaia".

Alla luce di ciò, la comunicazione di recesso (tramite raccomandata a.r. o pec) dovrà essere inviata alla preponente solo dopo il compimento dell'età utile per andare in pensione di vecchiaia. Ovviamente prima della comunicazione è sempre opportuno – anzi direi indispensabile – verificare i versamenti contributivi Inps ed Enasarco per essere certi che, risolti i rapporti ed incassate le indennità di fine rapporto non ci si veda costretti, come, ahimè, a volte abbiamo visto accadere, a dover rimettersi in gioco e cercare un nuovo mandato o peggio ancora dover ricorrere al regime dei versamenti volontari per coprire un buco contributivo di pochi mesi.

Da sottolineare, sempre come sostiene la Cassaz. Sez. Lav. 17235/2023, che se ci troviamo di fronte a un contratto che richiami solo il codice civile, l'"età" utile non si riferisce anche alla pensione "anticipata" o di "anzianità", che si basa principalmente sul raggiungimento di un certo numero di anni di contribuzione e consente in tal caso di poter andare in pensione "prima" del compimento dei "67 anni".

Veniamo ora al punto più importante, quando si parla di richiesta di indennità ex art. 1751 c.c.. Ebbene in questo caso, anche al ricorrere del requisito della "vecchiaia", l'effettivo riconoscimento dell'indennità di fine rapporto prevista dal codice civile spetterà comunque solo e nella misura in cui ricorrano anche i requisiti previsti dal 1° comma dell'art. 1751 c.c. ovvero che: *"l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente, o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti"*.

Se tali requisiti dovessero mancare, l'eventuale richiesta di indennità avanzata dall'agente potrebbe non trovare accoglimento dall'azienda ed in questi casi l'agente può rischiare di rimanere a "bocca asciutta". Infatti se il contratto di agenzia richiama solo l'art. 1751 c.c. e l'azienda non ha proceduto al versamento del Firr all'Enasarco, l'agente non potrà contare nemmeno su questa, minima, somma.

La tesi che all'agente spetti in ogni caso come minimo il Firr (anche se il contratto richiama solo il codice civile), sembrerebbe seguita dall'Enasarco, che nel riconsiderare la sua posizione, pare ora ritenere che tutte le mandanti siano sempre tenute a riconoscere il Firr all'agente, indipendentemente dall'adesione agli Aec. Non è peraltro ancora del tutto chiaro se ciò comporterà sempre un obbligo di versamento alla Fondazione o meno. In qualsiasi caso pare che l'ispettore in sede di visita possa verificare, nel caso il Firr non fosse stato accantonato presso la Fondazione, che la mandante ogni anno abbia almeno accantonato la relativa quota di bilancio per poi pagarla all'agente di anno in anno. Questo ci porta intuitivamente a pensare, che probabilmente la Fondazione Enasarco, nel caso in cui il contratto individuale fosse disciplinato solo dalle norme del codice civile, come fonte normativa per riscuotere il Firr e ottenerne il versamento applichi in questi casi presumibilmente gli Aec del settore Industria e commercio del 1956 e 1958 che hanno valore erga omnes. Naturalmente, vogliamo ribadirlo, l'Enasarco formalmente non si è ancora espressa e comunque questa interpretazione dovrebbe eventualmente anche superare il vaglio definitivo della magistratura. Infatti, diverse sentenze hanno già riconosciuto che gli Aec erga omnes sono stati superati dalla direttiva 86/653/CEE e dal nuovo articolo 1751 c.c. (ad es. Cass. 9348/2013 e una serie di sentenze di merito) sebbene si debbano segnalare anche sentenze di segno contrario. ■





RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti**. Ascoltaci dal tuo cellulare!





Disponibile su



SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!



Iscrizione e contribuzione degli agenti operanti all'estero

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

L'articolo 2 del Regolamento Enasarco, recante il titolo "Obbligo d'iscrizione", recita al primo comma che "Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti ... che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. L'obbligo di iscrizione riguarda sia gli agenti operanti individualmente sia quelli operanti in forma societaria o comunque associata, qualunque sia la configurazione giuridica assunta."

Al secondo comma stabilisce inoltre che "Resta ferma l'applicazione delle norme dell'Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale."

La riforma del 2012 ha portato alcuni cambiamenti per quanto riguarda l'iscrizione ad Enasarco. Resta ovviamente l'obbligo di iscrizione per tutti gli agenti che svolgono la propria attività di agenzia in Italia per ditte italiane o straniere con sede o dipendenza nel territorio nazionale.

In aggiunta però è stato introdotto un richiamo alle norme dell'Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per garantire l'iscrizione anche a tutti coloro che svolgono attività di agenzia abitualmente e in misura prevalente sul territorio italiano. Ogni azienda comunitaria infatti è tenuta, in materia di contributi, ad adeguarsi alle norme vigenti nel Paese dove opera il lavoratore.

Con l'Articolo 2 del Regolamento in vigore dal 2013 si sono semplificate le procedure: la ditta non dovrà più inviare alla Fondazione l'atto d'obbligo per l'iscrizione dell'agente. Per gli agenti operanti sul territorio nazionale si deve comunque procedere all'iscrizione ed al versamento dei contributi.

La ditta comunitaria, anche se priva di sede o dipendenza in Italia, sarà comunque obbligata al versamento dei contributi

buto Enasarco per gli agenti che operano abitualmente (oppure esercitano una parte sostanziale dell'attività) nel nostro Paese.

Al contrario, non deve essere iscritto ad Enasarco l'agente italiano che svolge la propria attività abitualmente all'estero per una ditta straniera: in questo caso, si applica la normativa previdenziale dello Stato comunitario dove opera il lavoratore (tuttavia l'agente potrà effettuare un'iscrizione facoltativa ad Enasarco ai sensi del comma 3 dell'art 2 sopra citato secondo il quale "Nei casi diversi da quelli disciplinati al comma 1 la Fondazione può autorizzare l'agente che lo abbia richiesto ad iscriversi alla Fondazione medesima. In tal caso l'agente è ammesso al versamento, a suo esclusivo carico, del...").

Riportiamo di seguito alcuni esempi di casistiche che prevedono l'obbligatorietà o meno dell'iscrizione ad Enasarco dell'agente italiano:



Luogo o attività dell'agente	Ditta mandante	Sede o dipendenza	Iscrizione
Abitualmente in Italia	Di altro Paese UE	In Italia	Obbligatoria
Abitualmente in Italia	Di altro Paese UE	Estero	Obbligatoria
Abitualmente all'estero	Di altro Paese UE		Facoltativa

A seguire va aggiunto che anche se il Regolamento della Fondazione non sembra prevedere in maniera esplicita l'obbligo contributivo **per l'agente italiano che opera in Paesi europei nell'interesse di preponenti italiani**, per questi ultimi si applica l'art. 13, par. 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004.

Tale norma prevede che nei casi in cui la persona esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri dell'Unione Europea,

è soggetta, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, alla legislazione dello Stato membro di residenza.

Se invece non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro italiano.

Pertanto, se l'agente italiano, è residente sul territorio nazionale e vi paga le tasse, ha il proprio centro degli interessi economici, affettivi e relazionali in Italia, **non si può che confermare l'obbligo di iscrizione alla Fondazione**, da parte della preponente, non avendo rilievo – a tale fine – il fatto che l'affare ha poi effettiva esecuzione nei confronti di un cliente estero. ■

Federagenti
CISAL

- **VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS/ENASARCO?**
- **VUOI ATTIVARE LA POLIZZA ENASARCO O VUOI GODERE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE OFFERTE DALL'ENTE?**
- **DEVI PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE CON INVALIDITÀ?**

Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina. Per gli indirizzi consulta il sito www.federagenti.org

Forfettari: modalità corrette per indicare in fattura il bollo

di **Susanna Baldi**

— Dottoressa Commercialista - Consulente Federagenti —

Dal 1° gennaio 2024 tutti gli agenti e rappresentanti di commercio che applicano il regime forfettario devono emettere fattura elettronica, senza nessuna esclusione reddituale, applicando in fattura, ove le provvigioni superano 77,47 euro, l'imposta di bollo di 2 euro in modo virtuale e regolandola alle scadenze trimestrali tramite modello F24 o addebitandola sul conto corrente.

Con la risposta a interpello n. 428/2022, l'Agenzia delle Entrate aveva reso nota la sua posizione interpretativa relativamente alle modalità di addebito in fattura dell'imposta di bollo da parte dei contribuenti che aderiscono al regime forfettario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014. Per l'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo di 2 euro evidenziata nelle fatture emesse dai soggetti forfettari, quando la somma in essa indicata è superiore a 77,47 euro, **costituisce ricavo o compenso** ed è quindi imponibile ai fini delle imposte dirette **qualora addebitata al cliente**.

Il parere dell'agenzia delle Entrate si fondava sul presupposto che, poiché i contribuenti in regime forfettario non addebitano l'Iva in rivalsa,

le fatture da essi emesse sono soggette all'imposta di bollo sin dall'origine, ossia al momento della loro formazione. In questo caso l'obbligo di apporre il bollo sulla fattura è sempre a carico del soggetto che la emette, nonostante non venga meno la solidarietà del debito tra il prestatore che emette la fattura e il committente (articolo 22 del Dpr 642/1972) per effetto della quale il primo ha la facoltà di chiedere al secondo il rimborso dell'imposta, con riaddebito della stessa in fattura.

Nell'ipotesi di riaddebito al cliente, quindi, l'imposta di bollo diventa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che esso risulta assimilato ai ricavi e concorre alla determinazione forfettaria del reddito. Con il successivo interpello n. 911-894/2022 l'agenzia delle Entrate, nel richiamare la precedente risposta n. 428/2022, ne ha integrato le indicazioni precisando che - in ogni caso - l'imposta di bollo sulla fattura non può mai essere considerata una spesa anticipata in nome e per conto del cliente e, qualora addebitata al cliente, costituisce sempre una voce "assimilata" a quella dei compensi o dei ricavi.

Tale conclusione - ha ulteriormente precisato l'agenzia delle Entrate - non vale quindi solo per i soggetti in regime forfettario, ma si estende a tutti i soggetti passivi che emettono fatture con bollo, costituendo la normativa sull'imposta di bollo una normativa a carattere generale e non

sussistendo, sotto tale profilo, alcuna differenziazione tra le diverse tipologie di soggetti passivi.

In merito all'esposizione nella fattura elettronica dell'imposta di bollo, addebitata al cliente, l'importo di 2 euro, oltre ad essere indicato nell'elemento, deve essere esposto anche nel corpo della fattura, con un **rigo distinto** e con il relativo codice natura, ad esempio «N2.2 Operazioni non soggette - Altri casi» o «N4 operazioni esenti Iva». Non si può considerare corretto, secondo l'Agenzia, l'utilizzo del codice «N1 Operazioni escluse ex articolo 15», in considerazione del fatto che non sussistono i presupposti per considerare il bollo come una somma dovuta a titolo di rimborso di un'anticipazione fatta in nome e per conto del cliente.

Rimangono, invece, spese anticipate, quindi escluse dalla base imponibile Iva (in base all'articolo 15 del Dpr 633/1972) e dall'ammontare dei ricavi e compensi, quelle spese per le quali una norma di legge ne dispone, mediante rivalsa, l'obbligatorietà a carico del cliente. ■



Emetti le tue Fatture
Provvisoriali Elettroniche in modo
TOTALMENTE GRATUITO.
Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva subito il Tuo Account.



**INVIO
IMMEDIATO
TRAMITE
CANALE
TELEMATICO SDI**

Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora
il **numero verde**
e troverai i tuoi
Agenti di Commercio

800.86.16.16

Rubrica Previdenziale

a cura di **Rita Notarstefano**
— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Domanda: Oggi ho ricevuto una mail dall'Enasarco nella quale la Fondazione mi informa che una mia ex mandante ha comunicato la chiusura del mandato e che gli importi FIRR possono essere liquidati autonomamente accedendo all'area riservata. Credevo che l'Enasarco provvedesse d'ufficio.

Risposta: Gentile collega in effetti nel passato l'Enasarco, a seguito della comunicazione di cessazione mandato da parte della mandante, procedeva in automatico alla liquidazione del FIRR utilizzando gli estremi iban indicati dalla stessa preponente o quelli che aveva utilizzato per liquidazioni pregresse.

Negli ultimi anni, a seguito dei problemi inerenti alle modifiche dei c/c bancari da parte degli agenti o alla mancata conoscenza da parte delle mandanti degli estremi iban corretti, la Fondazione preferisce che sia l'agente a fare richiesta del FIRR. Non solo. Da quest'anno la Fondazione chiede anche un'autocertificazione in cui l'agente (come a conferma della comunicazione ricevuta dall'azienda) deve dichiarare la data precisa di chiusura del mandato. Pertanto, se non lo avesse ancora fatto, deve procedere prima all'abilitazione alla sua area

riservata e, una volta ottenuta, deve seguire la procedura di liquidazione FIRR indicando l'iban del c/c su cui vuole venga accreditato l'importo netto dell'indennità.

Sì, perché – ricordo a tutti – che, nel caso in cui l'agente operi come ditta individuale o sotto forma di società di persone, l'importo lordo, che corrisponde a quanto versato dalla mandante durante la vigenza del mandato, sarà soggetto a ritenuta d'acconto del 20% trattandosi appunto di reddito soggetto a tassazione separata.

Domanda: Purtroppo lo scorso mese è deceduto mio fratello, agente di commercio regolarmente iscritto all'Enasarco. A cosa ha diritto mia cognata, sua unica erede visto che i figli sono tutti maggiorenni e sposati?


Risposta: Innanzitutto ci dispiace molto per l'accaduto, in secondo luogo l'erede ha sicuramente diritto ad una "pensione ai superstiti". Non ci dice però se suo fratello era già pensionato oppure no; nel primo caso la moglie avrà diritto, infatti, alla pensione di reversibilità, nel secondo a quella indiretta sempreché l'agente avesse maturato al momento del decesso 20 anni di anzianità contributiva (o, ma non sembra questo il caso, almeno 5 anni di cui uno nel quinquennio precedente il decesso). Se l'agente era già pensionato l'erede deve richiedere anche il rateo sulla 13ma.

Se suo fratello era in attività al momento del decesso, andrà altresì richiesta la liquidazione del FIRR; in caso fosse già pensionato consiglio comunque di fare una verifica per essere sicuri che non ci siano FIRR vecchi accantonati e non liquidati.

Non bisogna poi dimenticare che in materia di prestazioni assistenziali sua cognata può fare richiesta dell'assegno funerario alle condizioni e previa l'esistenza dei requisiti previsti dal regolamento delle prestazioni assistenziali.

Altro consiglio, nel caso in cui suo fratello fosse in attività e quindi avesse in corso uno o più mandati è quello di attivarsi per richiedere le indennità di fine rapporto spettanti a seguito del decesso.

Come può notare vi sono più fronti su cui è necessario attivarsi (Enasarco/ditte mandanti) ed a cui prestare attenzione. Mi rendo conto che per chi è fuori dalla nostra professione come – desumo dalla sua richiesta – sia sua cognata questa situazione può creare un certo disorientamento ed essere fonte di ulteriore stress. Per questo motivo suggerisco a Sua cognata di rivolgersi alla Federagenti così da poter essere seguita con competenza e attenzione. ■



Federagenti



- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore

L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Esperto in materia di contrattualistica di agenzia —

Domanda: Sono un ex dirigente d'azienda ormai in pensione da quasi 2 anni. Vista la mia esperienza nel settore, un'azienda estera che ha aperto una sede in Italia e si prepara ad entrare nel mercato nazionale mi ha proposto un'interessante collaborazione per la definizione delle attività di marketing nonché della rete commerciale sul territorio. Vista la mia conoscenza del settore merceologico in cui la società andrà ad operare il mio compito sarebbe quello di indicare sia le politiche di marketing da intraprendere sia individuare i profili utili per la formazione di una rete vendita capace di valorizzare al meglio i prodotti che verranno offerti alla clientela. Poiché conosco la mia situazione mi hanno proposto di svolgere questa attività offrendomi un contratto di agenzia con iscrizione Enasarco ed una retribuzione in parte fissa ed in parte commisurata al fatturato aziendale che l'azienda riuscirà a generare. In poche parole sarei una sorta di direttore marketing e vendite, ma in realtà non entrerei a far parte dell'organigramma aziendale. La cosa non mi disturba, vista anche la mia età, ma dubito che la formula contrattuale scelta possa andare bene.

Risposta: I suoi dubbi sono in realtà più che legittimi, come si può desumere entrando nel merito della questione. Il contratto di agenzia è un contratto tipico ed è disciplinato dagli art. 1742 e segg. del cc.. In particolare il primo comma dell'art. 1742 del codice civile infatti statuisce che "col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata." Quindi l'attività che caratterizza l'agente di commercio è la promozione della conclusione di contratti in una zona assegnata, inquadrata in un rapporto di collaborazione stabile con l'azienda mandante. Questa è senz'altro la principale obbligazione nascente dal contratto d'agenzia e deve sicuramente esistere affinché lo stesso possa essere individuato realmente (al di là della qualificazione formale data dalle parti) come tale. Nel caso di specie le funzioni che lei andrebbe a svolgere sembrano essere quelle tipiche di un dirigente di azienda a cui è attribuito il compito di sviluppare il brand aziendale o al limite quelle di un consulente incaricato di una serie di attività specifiche nessuna delle quali rientranti nell'obbligazione tipica e per di più denotate da un'autonomia decisionale di tipo diverso e maggiore rispetto a quello di cui gode un agente di commercio che in base al disposto di cui al primo comma dell'art. 1746 c.c. svolge comunque "l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari." Ciò detto però, l'eventuale erronea qualificazione del rapporto, essendo lei già in pensione, non la penalizzerebbe più di tanto, anzi con la sottoscrizione del contratto di agenzia potrebbe anche, al termine del rapporto, aver diritto alle indennità, che

invece non sono previste in un normale contratto di collaborazione. Per contro la misura del compenso rimane ovviamente incerta e rischia di risultare insoddisfacente rispetto alle sue attese in quanto è legata all'ipotetico successo che i prodotti promossi dalla società avranno sul territorio nazionale. Lo strumento senz'altro più consono, nel suo caso, sarebbe quello offerto dal contratto di consulenza che dal punto di vista giuridico si inquadra nel contratto di prestazione d'opera intellettuale. Mentre nel contratto di agenzia, come detto, il suo compenso sarebbe legato al fatturato (che nel suo caso sarebbe addirittura prodotto da altri), nel contratto di prestazione d'opera intellettuale il suo compenso sarebbe determinato tra le parti e le sarebbe comunque dovuto una volta che lei ha portato a termine la sua prestazione, questo perché, con il contratto in esame, lei assumerebbe un'obbligazione di mezzo e non di risultato. Forse il motivo per cui l'azienda le ha proposto un contratto di agenzia è proprio perché vuole legare il suo compenso al risultato che saprà assicurare alla stessa.

Domanda: Opero nel settore tessile con un contratto che richiama l'AEC industria. L'azienda era solita addebitarmi ogni anno il costo del campionato. Per anni, pur non essendoci alcuna previsione contrattuale ho accettato l'addebito anche perché riuscivo abbastanza tranquillamente a rivenderlo. Negli ultimi anni la cosa è cambiata e nel 2023 quando mi è stato addebitato il campionato 2022 ho preannunciato che non ero più interessato a trattenerlo e che in ogni caso non ero interessato a quello inviandomi nell'anno e relativo alle collezioni 2024. Trattandosi di un campionato voluminoso che viene inviato dall'azienda direttamente presso il mio showroom, i primi di marzo del 2024 ho comunicato che il campionato era a loro disposizione per essere ritirato, ma non mi hanno mai risposto ed a settembre scorso me lo hanno addebitato come al solito. Cosa posso fare?

Risposta: In base all'art. 3 dell'AEC 30.07.2014 nel caso di affidamento del campionato deve essere previsto per iscritto che il valore dello stesso possa essere addebitato all'agente e che ciò possa avvenire solo per mancata o parziale restituzione oppure per danneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo. Inoltre l'articolo prevede espressamente che non sia possibile l'addebito del campionato all'agente per motivi diversi da quelli sopra indicati. Alla luce di quanto sopra e se, come da lei affermato, il contratto sottoscritto inter partes, non prevede nulla di diverso, le consigliamo di diffidare l'azienda a procedere all'annullamento della fattura di addebito, comunicandole altresì che il campionato è disponibile presso il suo ufficio per il ritiro. Trascorso un congruo termine senza riscontro o con riscontro negativo, le consigliamo di rivolgersi presso la sede Federagenti a lei più vicina per tutelare al meglio i suoi diritti e procedere al recupero di quanto ingiustamente addebitato.

Domanda: A fine febbraio 2022 avevo sottoscritto un contratto di agenzia a tempo determinato che sarebbe dovuto scadere a febbra-

io 2025. Il 31 agosto l'azienda mi ha inviato la pec di disdetta con cessazione al 30 settembre e, facendo riferimento all'art. 1750 c.c., mi ha preannunciato il pagamento dell'indennità di mancato preavviso per due mesi. È corretto?



Risposta: Sarebbe corretto se il suo fosse un contratto a tempo indeterminato. In quel caso il contratto può essere risolto dalle parti mediante preavviso o mediante la corresponsione di un'indennità sostitutiva pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'agente. In tale ipotesi, in base all'art. 1750 che l'azienda richiama nella comunicazione, le sarebbero spettati due mesi di indennità di mancato preavviso (perché un mese, quello di settembre era stato regolarmente lavorato).

Nel contratto a tempo determinato però la risoluzione avviene di diritto alla sua naturale scadenza e la risoluzione anticipata può aver luogo unicamente per mutuo consenso o per giusta causa, ovvero per un inadempimento di una delle parti che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Poiché in questo caso non vi è stata una risoluzione per giusta causa, la casa mandante si è resa inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, ed è pertanto tenuta a risarcire il danno da lei subito.

Ai fini della determinazione del danno – si prendono in considerazione le provvigioni percepite dall'agente in precedenza e le si commisurano al periodo di naturale scadenza del contratto. Quindi, il criterio di determinazione del danno risulta sostanzialmente identico al calcolo dell'indennità di mancato preavviso, ma ovviamente deve essere commisurato su un numero più ampio di mesi e cioè 5 in luogo dei 2 offerti dall'azienda.

Occorre anche precisare che nel caso della determinazione del danno gli elementi che entrano in gioco ai fini di una sua quantificazione possono essere anche altri. Per esempio nel caso di specie e cioè nel caso di un contratto di durata triennale con disdetta al 31° mese è ipotizzabile che l'agente abbia per l'ultimo periodo di validità del contratto l'aspettativa di guadagni provvigionali, di gran lunga superiori rispetto a quanto percepito nel corso del rapporto perché è dopo un certo di vigenza del contratto che si cominciano a vedere i frutti dell'attività promozionale svolta e si consolida il portafoglio clienti acquisito nel periodo iniziale e centrale del rapporto. Fermo restando che lei avrebbe diritto ad un risarcimento maggiore di quello prospettato dall'azienda è bene che verifichi con un consulente la reale portata delle richieste che può avanzare nei confronti della sua ex mandante. ■